

REGOLAMENTO

CRITERI E MODALITA' PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Articolo 1

Tipologie principali degli incarichi da conferire ai professionisti iscritti nell'elenco e condizioni per il conferimento

La necessità di procedere all'affidamento di incarichi di patrocinio alle liti agli avvocati del libero foro, iscritti nell'apposito elenco, deve evidenziarsi con adeguata motivazione nella delibera di conferimento dell'incarico che deve riportare le ragioni della scelta compiuta.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali.

Articolo 2

Criteri per la formazione e conservazione dell'elenco degli avvocati del libero foro

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce un mero riferimento per l'individuazione dei professionisti ai quali è possibile conferire incarichi di patrocinio legale.

La procedura di formazione dell'elenco non comporta per il Consorzio alcun obbligo specifico di attribuzione di incarichi. Pertanto il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano vantare diritti o avanzare pretese di sorta, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto o interesse legittimo del professionista nei confronti del Consorzio in ordine al conferimento di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte del Consorzio.

L'elenco è unico ed è suddiviso in quattro sezioni:

- Sezione A) Contenzioso civile (sezione del contenzioso civile e del lavoro);
- Sezione B) Contenzioso penale (sezione del contenzioso penale che comprende anche la difesa dell'Ente come parte civile);
- Sezione C) Contenzioso amministrativo generale e contabile (sezione del contenzioso amministrativo che comprende anche la difesa davanti alla Corte dei Conti);
- Sezione D) Contenzioso tributario.

L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale e ammette la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni.

Articolo 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

I requisiti per l'inserimento nell'elenco sono individuati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti e da quelle specificate nell'avviso definitivo.

Nell'elenco possono essere inseriti gli Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. iscrizione nell'Albo Professionale degli Avvocati;
4. capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

5. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o ogni altra ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa antimafia;
6. comprovata esperienza professionale nella materia oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione; il requisito deve essere attestato dal professionista mediante specifico dichiarazione, da rilasciare nel curriculum vitae e professionale, nel quale sia evidenziata la specializzazione nelle materie di diritto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione, eventuali pubblicazioni, corsi di formazione, docenze, ecc.;

Requisiti minimi per l'iscrizione in qualsiasi sezione sono:

1. iscrizione da almeno dieci anni nell'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;
2. almeno n. 8 (otto) cause patrocinata negli ultimi cinque anni nella specifica materia della singola sezione alla quale si fa richiesta di iscrizione; il requisito deve essere attestato dal professionista mediante specifico dichiarazione da rilasciare nel curriculum vitae (indicando Autorità Giudiziaria, numero di R.G., oggetto della causa e ogni altra notizia utile alla valutazione dell'attività prestata e della relativa tipologia).

I requisiti per ottenere l'iscrizione all'elenco devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione in fase costitutiva, nonché mantenuti per tutta la durata di validità dell'iscrizione e, comunque, per tutta la durata dell'espletamento dell'incarico.

Il Consorzio è tenuto a effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute, sia in fase di iscrizione nell'elenco, sia successivamente, riservandosi di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Il professionista deve presentare dichiarazione di conoscere e accettare i criteri e le modalità di cui al presente regolamento e tutte le clausole contenute nell'avviso, comprese quelle relative alla determinazione dei compensi professionali.

Articolo 4

Iscrizione nell'elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del singolo professionista interessato, anche se facente parte di un'associazione o società professionale, con indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, deve essere corredata dalla seguente documentazione, a pena di reiezione:

1. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) iscrizione da almeno dieci anni all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale, con indicazione dell'Albo di appartenenza;
 - d) aver patrocinato, nella sezione di specializzazione per la quale viene presentata la domanda, almeno n. 8 (otto) cause negli ultimi cinque anni; il requisito deve essere attestato dal professionista mediante specifico dichiarazione da rilasciare nel curriculum vitae (indicando Autorità Giudiziaria, numero di R.G., oggetto della causa e ogni altra notizia utile alla valutazione dell'attività prestata e della relativa tipologia);

- e) eventuale abilitazione e iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori;
- f) capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o ogni altra ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa antimafia;
- h) assenza di sanzioni disciplinari o di procedimenti disciplinari in corso;
- i) non essere stato destinatario, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziari relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- j) regolarità contributiva rispetto ai versamenti in favore della Cassa Forense;
- k) possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale, con indicazione della società di assicurazione e del numero di polizza;
- l) indicazione della propria casella PEC, presso la quale il Consorzio invierà qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso;
- m) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso di esperienza professionale e/o specializzazione nella materia oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione, con indicazione di eventuali pubblicazioni, corsi di formazione, docenze ecc. Il curriculum deve altresì indicare la presenza, nella sezione di specializzazione per la quale viene presentata la domanda, di almeno n. 8 (otto) cause patrocinate negli ultimi cinque anni. Il requisito deve essere attestato dal professionista mediante specifico dichiarazione, indicando Autorità Giudiziaria, numero di R.G., oggetto della causa, ogni altra notizia utile alla valutazione dell'attività prestata e della relativa tipologia;
- n) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il presente regolamento e tutte le clausole contenute nell'avviso, comprese quelle relative alla determinazione dei compensi professionali;
- o) dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

Ai fini della presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco, l'avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio ed è data comunicazione per posta elettronica certificata all'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.

In sede di prima applicazione il termine di presentazione delle domande è stabilito in 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti interessati che hanno presentato domanda è disposta previa verifica effettuata dal Responsabile del Servizio competente del possesso dei requisiti richiesti.

Al termine dell'istruttoria gli avvocati che abbiano fatto domanda e siano risultati in possesso dei requisiti indicati nell'avviso, sono inseriti nell'elenco redatto in ordine alfabetico e suddiviso nelle Sezioni indicate al precedente articolo 2.

L'elenco viene approvato con determinazione del Responsabile del Servizio competente e pubblicato nel sito internet del Consorzio all'interno dell'area "Amministrazione trasparente", in un'apposita sezione (in conformità a quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013) con valore di notifica a tutti gli effetti dell'avvenuto inserimento, mentre l'eventuale diniego motivato è comunicato dal Servizio competente via PEC al professionista interessato.

In sede di prima applicazione, scaduto il termine di 30 giorni di cui al presente art. 4, il Servizio competente provvede alla verifica della regolarità formale delle domande pervenute entro detto

termine nonché il possesso dei requisiti di ammissione come richiesti nell'avviso ai fine della redazione dell'elenco.

Successivamente alla fase istitutiva, trattandosi di elenco aperto non soggetto a limiti temporali, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze pervenute nel semestre di riferimento.

L'elenco dei professionisti è pubblico. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Articolo 5

Criteri per la scelta degli avvocati del libero foro iscritti nell'elenco ai fini del conferimento degli incarichi

Sulla base della sezione di interesse, si procede all'individuazione dell'avvocato a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione e al curriculum vitae trasmesso dai professionisti per accedere all'iscrizione nell'elenco e mediante confronto concorrenziale tra più legali iscritti nell'elenco.

In particolare l'individuazione del professionista viene fatta, a seconda della tipologia di contenzioso, attingendo tre nominativi della specifica sezione dell'elenco, laddove presenti e, in applicazione dei seguenti criteri:

1. esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero nella questione rilevante per la sua soluzione, risultanti dalla pregressa esperienza maturata nella materia del contendere e delle specializzazioni, competenze ed esperienze risultanti dal curriculum vitae, anche in relazione all'esito delle cause affidate in precedenza;
2. esperienze acquisite e collaborazioni già avute con pubbliche amministrazioni;
3. eventuale pregressa proficua collaborazione con il Consorzio in relazione alla medesima questione;
4. principio di rotazione, laddove possibile, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

Ai professionisti come sopra individuati viene chiesto l'invio di apposito preventivo di parcella, da trasmettere al Consorzio entro cinque giorni (fatti salvi i casi di urgenza che giustifichino un termine più breve), che tenga conto dell'attività processuale prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e alla complessità della causa. L'incarico è conferito al professionista che ha presentato la migliore offerta economica per il Consorzio.

L'incarico viene affidato per singolo grado di giudizio. Per i gradi di giudizio successivi al primo, il Consorzio valuta discrezionalmente se confermare l'incarico o incaricare altro professionista. I suddetti criteri sono derogabili, mediante affidamento diretto, specificandone le motivazioni nella delibera di Consiglio di Amministrazione con valutazione insindacabile del Consorzio, quando:

1. il procedimento promosso è suscettibile di riunione con altro incarico già affidato ad un avvocato designato dal Consorzio; l'avvocato già incaricato dal Consorzio può inoltre essere nominato anche in relazione a giudizi connessi con quello per cui vi è stato affidamento di incarico, nei casi di consequenzialità o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di affidamento, con risultati positivi, in funzione della nozione unitaria di studio della controversia, per assicurare continuità e uniformità difensiva;

2. in via del tutto eccezionale e dandone adeguata e rigorosa motivazione, nel caso di assoluta particolarità e complessità della controversia, tale da richiedere prestazioni professionali di altissima specializzazione nel settore a cui la questione afferisce.

L'incarico viene formalizzato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Al momento dell'affidamento dell'incarico:

1. non devono sussistere condizioni di incompatibilità e conflitti di interesse con il Consorzio, come regolati dal Codice Deontologico Forense;
2. non devono sussistere rapporti pendenti di patrocinio legale a favore di soggetti pubblici o privati rispetto ai quali il Consorzio sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. In tali casi l'avvocato non può essere affidatario dell'incarico, sussistendo le condizioni di incompatibilità e conflitto di interesse. La presente condizione di incompatibilità non sussiste nel solo caso in cui l'avvocato abbia rinunciato ai suddetti incarichi prima dell'affidamento.

All'atto della nomina l'avvocato sottoscrive la dichiarazione di accettazione dell'incarico che disciplina l'affidamento del mandato alle liti.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico prevede:

1. la pattuizione del compenso professionale determinato secondo i criteri di cui al successivo art. 6 e risultante dall'offerta presentata dall'avvocato;
2. l'obbligo dell'avvocato incaricato di aggiornare per iscritto costantemente il Consorzio sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
3. obbligo dell'avvocato incaricato, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere al Consorzio in ordine alla sussistenza di motivi per proporre gravame o per resistere negli eventuali successivi gradi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati;
4. l'obbligo dell'avvocato incaricato di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione;
5. la dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico da assegnare, secondo quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, e di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio per la durata del rapporto istaurato;
6. l'obbligo dell'avvocato incaricato di comunicare tempestivamente al Consorzio la sopravvenienza di circostanze che possono determinare la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco dei professionisti esterni;
7. l'obbligo dell'avvocato incaricato di segnalare tempestivamente e preventivamente al Consorzio eventuali mutamenti della complessità della prestazione e del relativo impegno economico, rispetto a quanto preventivato, emerse nel corso dello svolgimento dell'incarico;
8. la copia della polizza assicurativa professionale di cui l'avvocato incaricato è titolare.

Articolo 6

Criteri per la determinazione dei compensi.

Al termine dell'incarico l'Avvocato ha diritto di percepire dal Consorzio il solo compenso definito in sede di affidamento dell'incarico.

Nel caso in cui alcune fasi del patrocinio (studio della controversia; introduttiva ivi compresa eventuale cautelare; istruttoria e/o trattazione; decisoria) non dovessero essere svolte il professionista non avrà diritto al compenso per tali fasi.

Il compenso è erogato previo accertamento del corretto svolgimento della prestazione.

Non è prevista la corresponsione di somme in acconto, salvo i casi in cui gli stessi siano necessari per il pagamento degli importi di legge (es. iscrizione a ruolo, registrazione di provvedimenti, ecc.) che devono comunque sempre essere motivati e documentati.

Al momento della formulazione dell'offerta i professionisti si impegnano ad applicare i seguenti criteri:

1. l'importo offerto, per ogni fase o voce del procedimento, non può mai essere superiore ai valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 e ss.mm.ii. ridotti del 40%;
2. impegno ad applicare nelle cause di valore superiore ad € 520.000,00 un incremento non superiore al 10%;
3. in tutti i casi in cui il valore della causa è indeterminabile, lo scaglione di riferimento deve essere quello da € 26.000,00 a € 52.000,00 previsto dal D.M. n. 55/2014, salvo i casi di particolare complessità che dovranno sempre essere debitamente motivati e, comunque sempre contenuti entro lo scaglione di € 260.000,00;
4. il preventivo di parcella si intende comprensivo anche di eventuali costi di domiciliatura: nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività difensiva, si necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato dall'avvocato incaricato, che provvederà anche a versargli quanto dovuto senza alcun onere aggiuntivo per il Consorzio.

Per i successivi gradi del medesimo giudizio eventualmente affidati allo stesso avvocato, si applicano le stesse riduzioni concordate per il giudizio di primo grado.

Con l'espressione "termine dell'incarico" si intende il deposito e la pubblicazione della sentenza nonché, se richiesto dal Consorzio, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, l'attivazione di ogni azione stragiudiziale utile al recupero o, in caso di impossibilità o di antieconomicità, l'aver fornito parere in tal senso.

In caso di soccombenza della controparte e di condanna alle spese di lite per un importo superiore a quello preventivato, all'avvocato sarà corrisposta la maggior somma liquidata dal giudice nella misura e nei limiti in cui la stessa sia stata recuperata, specificando che il professionista esterno si fa carico della relativa attività di recupero della stessa senza alcun onere a carico dell'Ente. Nel caso di infruttuoso esperimento di tale recupero, il Consorzio non può essere chiamato a corrispondere la differenza riconosciuta dal giudice, ritenendosi obbligato per la sola parte originariamente pattuita.

Qualora per eventi sopravvenuti e non prevedibili siano necessarie ulteriori attività non previste in sede di affidamento dell'incarico che comportino una maggiore spesa, l'avvocato incaricato deve darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta al Consorzio. In mancanza di detta richiesta e di accettazione formale da parte del Consorzio nessuna maggiore pretesa può essere vantata dall'avvocato.

Nei casi di affidamento diretto di cui al precedente articolo 5, i compensi sono definiti sulla base dei criteri di cui al presente articolo 6.

Articolo 7

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio.

La cancellazione d'ufficio dall'elenco viene disposta quando:

1. l'avvocato non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione richiesti nell'avviso;
2. l'avvocato abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
3. l'avvocato sia incorso in situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 5, commi 7 e 9, del presente regolamento;

4. l'avvocato abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico.

La cancellazione dall'elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti, con onere da parte del professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all'attività affidata.

Articolo 8

Fattispecie esclusa dall'applicazione delle presenti linee guida

Il presente regolamento non si applica quando la difesa in giudizio venga affidata, in forza di polizze assicurative stipulate dal Consorzio, a professionisti scelti dalle compagnie assicurative e con oneri ad esclusivo carico delle stesse. In tal caso il Consorzio si limita ad assumere la relativa deliberazione d'incarico recependo semplicemente il nominativo del legale incaricato con comunicazione scritta dalla compagnia di assicurazioni e specificando espressamente nel provvedimento che di tale fattispecie si tratta e che la nomina non comporta oneri per il Consorzio.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il presente regolamento è passibile di adeguamento nell'ipotesi di entrata in vigore di disposizioni legislative modificative della disciplina in materia.

Articolo 10

Norme di attuazione

L'avviso pubblico e la relativa modulistica di cui sopra, sulla base degli indirizzi del presente deliberato, sono redatti con successiva determinazione del responsabile del servizio competente, che provvede altresì all'istituzione dell'elenco.